



**ASSOCIAZIONE DEI COSTRUTTORI EDILI  
ED AFFINI DI VENEZIA E PROVINCIA**

# **STATUTO**

Il presente statuto è stato approvato  
dall'Assemblea Generale del 5 dicembre 2011

- Art. 1 Costituzione – Denominazione – Sede
- Art. 2 Scopi
- Art. 3 Rapporti con le altre Associazioni
- Art. 4 Soci effettivi
- Art. 5 Domanda d'ammissione a "socio effettivo"
- Art. 6 Doveri dei "soci effettivi" e durata dell'impegno
- Art. 7 Quota d'iscrizione Contributi associativi dei "soci effettivi"
- Art. 8 Rapporti con l'A.N.C.E. – Contributi
- Art. 9 Rapporti con le altre Associazioni territoriali aderenti all'A.N.C.E.
- Art. 10 Assistenza alle imprese aderenti ad altre Associazioni territoriali
- Art. 11 Perdita della qualità di "socio effettivo"
- Art. 12 "Soci aggregati", domanda di adesione, doveri, quota d'iscrizione, durata dell'impegno
- Art. 13 "Gruppo corrispondenti", domanda di adesione, quota d'iscrizione, durata dell'impegno
- Art. 14 Ammissione dei "soci aggregati" e dei "soci corrispondenti", perdita della qualità di "socio aggregato" e di "socio corrispondente"
- Art. 15 Soci onorari
- Art. 16 Presidente onorario
- Art. 17 ANCE Venezia Giovani
- Art. 18 Organi dell'Associazione
- Art. 19 Eleggibilità alle cariche associative
- Art. 20 Rieleggibilità, durata, decadenza e gratuità delle cariche
- Art. 21 Costituzione dell'Assemblea dei soci e computo dei voti
- Art. 22 Convocazione dell'Assemblea
- Art. 23 Validità dell'Assemblea dei soci
- Art. 24 Presidenza, Scrutatori, Segretario e verbale dell'Assemblea
- Art. 25 Deliberazioni dell'Assemblea – Validità
- Art. 26 Attribuzioni dell'Assemblea dei Soci
- Art. 27 Consiglio Direttivo

- Art. 28 Zone
- Art. 29 Riunioni del Consiglio Direttivo
- Art. 30 Attribuzioni del Consiglio Direttivo
- Art. 31 Delegazione dei poteri
- Art. 32 Comitato di Presidenza
- Art. 33 Attribuzioni del Comitato di Presidenza – Convocazioni Riunioni
- Art. 34 Il Presidente dell'Associazione
- Art. 35 Vice Presidenti
- Art. 36 Tesoriere
- Art. 37 Revisore dei Conti
- Art. 38 Collegio dei Probiviri
- Art. 39 Direzione
- Art. 40 Fondo comune, amministrazione e gestione
- Art. 41 Esercizi finanziari – Formazione dei bilanci
- Art. 42 Modifiche statutarie
- Art. 43 Durata dell'Associazione – Scioglimento – Liquidazione
- Art. 44 Applicazione dell'art. 39 della Costituzione
- Art. 45 Richiamo alle norme di legge

NORME TRANSITORIE

## **Art. 1 Costituzione - Denominazione - Sede**

1. L'Associazione dei Costruttori Edili ed Affini di Venezia e provincia, e più brevemente denominata "ANCE Venezia", costituita il 19 luglio 1945, ha sede in Venezia.

## **Art. 2 Scopi**

1. L'Associazione non ha alcun fine di lucro.
2. Essa ha per scopo di provvedere alla tutela ed assistenza, sia sul piano collettivo che individuale, dei soci in tutti i problemi che direttamente o indirettamente possono riguardarli e di favorire lo sviluppo ed il progresso delle attività edili ed affini della provincia di Venezia.
3. A tal fine l'Associazione:
  - a) riunisce in una sola organizzazione gli imprenditori edili ed affini di Venezia e provincia, fornendo loro la propria assistenza nelle questioni sindacali, tecniche, giuridiche, economiche, tributarie ed in quelle altre che direttamente o indirettamente tendono a promuovere e favorire la solidarietà e la collaborazione tra gli imprenditori della categoria nell'ambito della provincia anche attraverso una loro partecipazione alla vita dell'Associazione;
  - b) assume la rappresentanza provinciale della categoria dei costruttori edili, degli imprenditori di opere pubbliche e private e degli imprenditori di attività complementari ed affini aderenti;
  - c) procede alla stipulazione dei contratti collettivi, patti e concordati di lavoro ed interviene nella trattazione e definizione delle controversie di lavoro, sia collettive che individuali, ai fini dell'unità di indirizzo;
  - d) tutela gli interessi della categoria nei confronti di qualsiasi autorità, amministrazione o ente e di ogni altra organizzazione economica, di categoria, o associazione professionale;
  - e) segue l'elaborazione di leggi, regolamenti e norme comunque interessanti la categoria;
  - f) promuove idonee forme mutualistiche, previdenziali ed assicurative in favore della categoria;
  - g) disciplina i rapporti e favorisce utili intese con le altre attività industriali e commerciali;
  - h) prende accordi, ove ne ravvisi l'opportunità, con altri enti ed organismi al fine di coordinare iniziative e svolgere azioni in comune;
  - i) designa e nomina i propri rappresentanti in tutti gli enti, organi, comitati e commissioni in cui sia richiesta o si renda opportuna la rappresentanza dell'Associazione;
  - l) si adopera per mantenere tra gli associati l'armonia dei rapporti e la collaborazione necessarie per la tutela delle comuni ragioni di interesse economico, sindacale e morale, svolgendo all'uopo tra gli associati medesimi opera di conciliazione, promuovendo all'occorrenza amichevoli intese ed arbitrati;
  - m) determina fra i soci le maggiori uniformità di indirizzo ed unità di azione possibili nelle questioni relative agli interessi generali della categoria;
  - n) provvede, con la collaborazione dei soci, alla rilevazione ed all'accertamento di prezzi, di dati statistici e di notizie, riguardanti la produzione industriale in genere e quella edilizia in specie;
  - o) promuove la formazione e la cultura imprenditoriale e professionale degli associati;
  - p) promuove la formazione professionale delle maestranze anche con l'ausilio di enti e scuole professionali di categoria ed attua iniziative dirette all'elevazione sociale e culturale di esse;
  - q) promuove la pubblicazione di periodici, riviste e monografie riguardanti l'edilizia ed ogni altra iniziativa di carattere pubblicitario interessante la categoria;
  - r) compie infine tutti gli altri atti che in qualsiasi modo valgano a raggiungere i fini associativi.

## **Art. 3 Rapporti con altre Associazioni**

1. L'Associazione può aderire, con deliberazione presa dall'Assemblea a norma del presente Statuto, ad Associazioni della medesima categoria o intercategoriale, a carattere regionale e nazionale.

2. Sempre con deliberazione dell'Assemblea, l'Associazione può aderire ad Associazioni intercategoriale a carattere provinciale.
3. L'Associazione può inoltre aderire con deliberazione del Consiglio Direttivo ad altri istituti, enti ed Associazioni che abbiano tra i propri fini il progresso e la tutela dell'industria edilizia ed affine.
4. In caso di adesione senza determinazione di durata e che comporti impegni di spesa periodici a carico dell'Associazione, la relativa deliberazione sarà sottoposta alla ratifica dell'Assemblea.

#### **Art. 4 Soci effettivi**

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di "soci effettivi" i costruttori edili, gli imprenditori di opere pubbliche e private, gli imprenditori di attività complementari ed affini ed in genere tutti i datori di lavoro che, sotto qualsiasi ragione sociale, svolgono, con personale direttamente dipendente, soggetto all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, attività nel campo dell'industria edilizia o di quelle complementari ed affini ed abbiano la sede legale nella provincia di Venezia.
2. Gli appartenenti a queste categorie possono far parte dell'Associazione anche se aventi sede legale fuori della provincia di Venezia, purché abbiano filiale operativa in provincia di Venezia e ivi esplicano l'attività con le caratterizzazioni più sopra precisate.
3. Possono far parte dell'Associazione in qualità di "soci effettivi" anche le società consortili in possesso dei requisiti previsti dal primo e secondo comma del presente articolo, costituite da tutte imprese associate, o la cui componente edile sia formata prevalentemente da imprese associate.
4. Possono altresì far parte dell'Associazione in qualità di "soci effettivi" le imprese che abbiano quale oggetto sociale e attività esercitata la promozione di iniziative edilizie, purché:
  - 1) documentino una anzianità di professione documentata dalla continuità di iscrizione presso la Camera di commercio da almeno cinque anni;
  - 2) abbiano comunque personale alle proprie dipendenze e sviluppino un adeguato volume d'affari;
  - 3) si obblighino a rispettare per i propri dipendenti e/o per i dipendenti dei propri appaltatori o subappaltatori i contratti collettivi di lavoro stipulati dall'Associazione.

#### **Art. 5 Domanda d'ammissione a "socio effettivo"**

1. Coloro che rientrano nelle categorie di cui all'art. 4 del presente Statuto e che intendono aderire all'Associazione in qualità di "soci effettivi", devono presentare domanda d'ammissione documentando di esperire attività inerente alla categoria di appartenenza ed allegando la documentazione che sarà stabilita dal Consiglio Direttivo per le nuove adesioni.
2. La domanda d'ammissione a socio deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa o società, e deve contenere la dichiarazione scritta di accettare tutte le norme del presente Statuto, di impegnarsi al pagamento dei contributi che verranno deliberati a norma dello Statuto stesso, di osservare altresì tutte le disposizioni e norme che verranno deliberate ai sensi del presente Statuto.
3. La domanda d'ammissione deve essere corredata da tutti gli elementi richiesti dal Consiglio Direttivo. L'iscrizione deliberata dal Consiglio Direttivo diventa efficace con il versamento della quota d'iscrizione di cui all'art. 7.
4. Il Consiglio Direttivo delibera sulle domande d'ammissione, in via definitiva, a maggioranza assoluta dei presenti.

5. Entro il 31 dicembre dell'anno che precede l'Assemblea Generale Ordinaria dei soci che provvede al rinnovo delle cariche associative, il Consiglio Direttivo verifica il mantenimento da parte dei soci effettivi dei requisiti di cui all'art. 4, nonché l'eventuale variazione degli elementi risultanti dalla documentazione di cui al primo comma del presente articolo.

### **Art. 6** **Doveri dei "soci effettivi" e durata dell'impegno**

1. L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo per i "soci effettivi" di:
  - osservare gli obblighi derivanti dal presente Statuto e dalle deliberazioni che nel rispetto di esso vengono adottate dagli Organi dell'Associazione;
  - conformarsi a tutte le disposizioni e le istruzioni impartite dall'Associazione nei limiti delle sue competenze statutarie;
  - rispettare le norme dei contratti collettivi, dei patti e dei concordati di lavoro sottoscritti dall'Associazione ed in genere ogni regolamentazione debitamente approvata dai competenti Organi associativi obbligandosi a segnalare, ed eventualmente richiedere, l'intervento dell'Associazione per tutte le questioni particolarmente specificate all'art. 2 punto c);
  - comunicare, entro 60 giorni, ogni eventuale variazione degli elementi forniti in sede di domanda di ammissione ai sensi dell'art. 5; in tal caso il Consiglio Direttivo riesamina la posizione dell'impresa, in ordine al mantenimento dei requisiti previsti dagli articoli precedenti.
  - ottenere l'iscrizione all'Associazione, tra i soci effettivi, delle altre imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 delle quali il socio sia unico titolare o nelle quali abbia una partecipazione maggioritaria;
  - promuovere e favorire l'adesione associativa tra i soci effettivi delle imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 delle quali il socio sia compartecipe in minoranza.
2. I soci sono altresì tenuti a fornire all'Associazione tutti gli elementi, le notizie, i dati che siano da essa richiesti nell'ambito delle proprie attribuzioni statutarie. Tali comunicazioni sono coperte dall'obbligo del segreto.
3. I soci non possono far parte contemporaneamente di altre Associazioni costituite per scopi identici od analoghi nell'ambito territoriale di competenza dell'Associazione. La violazione di tale obbligo costituisce grave inadempimento ai sensi della lettera d) del 1° comma del successivo art. 11.
4. L'adesione decorre dalla data di notifica d'ammissione, ha la durata sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello d'ammissione e s'intenderà poi tacitamente rinnovata di biennio in biennio qualora non venga disdettata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 3 mesi prima della scadenza.
5. La cessione dell'azienda o il suo trasferimento "mortis causa" non fanno venir meno i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto associativo in atto, che permangono nei confronti dei subentrati e degli eredi.

### **Art. 7** **Quota d'iscrizione** **Contributi associativi dei "soci effettivi"**

1. I "soci effettivi" hanno l'obbligo di corrispondere all'Associazione:
  - a) una quota d'iscrizione all'atto della presentazione della domanda d'ammissione;
  - b) un contributo associativo annuo da calcolarsi in misura percentuale di norma sulla retribuzione corrisposta al personale dipendente, soggetta all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
2. Il contributo annuo di cui al punto b) non può essere inferiore a quote minime prestabilite.

3. Per le società di promozione edilizia di cui al comma 4 dell'articolo 4, la misura del contributo è determinata in via forfettaria e definitiva.
4. Le misure della quota d'iscrizione, del contributo annuo percentuale, del contributo minimo associativo per ciascun anno solare e del contributo forfettario di cui al comma precedente, sono stabilite di anno in anno dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.
5. L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può inoltre variare la base imponibile sulla quale è calcolato il contributo associativo annuo di cui al 1° comma punto b), e può istituire altre forme contributive, stabilendone i sistemi di calcolo e le modalità di versamento.
6. La misura e la base imponibile del contributo percentuale, la misura del contributo minimo associativo, nonché la misura delle altre forme contributive di cui al comma precedente, stabilite per ogni esercizio, vengono applicate in via provvisoria anche per l'esercizio successivo, salvo conguaglio conseguente a diversa deliberazione dell'Assemblea dei soci.
7. Le modalità di versamento dei contributi di cui al primo comma punto b) del presente articolo e le norme per un eventuale controllo sulla regolarità dei contributi associativi, sono demandate al Consiglio Direttivo.
8. Il Consiglio Direttivo ha inoltre facoltà di stabilire, in caso di riscossione indiretta dei contributi associativi, a quale ente dovranno essere effettuati, per conto dell'Associazione, i relativi versamenti.
9. Nei confronti del socio moroso il Comitato di Presidenza notificherà, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, un termine per la regolarizzazione contributiva, trascorso il quale, senza che la regolarizzazione sia avvenuta, il socio sarà dichiarato inadempiente e decadrà dall'Associazione ai sensi dell'art. 11 punto c), salvo il diritto dell'Associazione di recuperare legalmente i contributi dovuti.
10. Le quote e i contributi associativi riscossi e di spettanza dell'Associazione a norma dei commi precedenti non sono trasmissibili ad altri soggetti.

#### **Art. 8** **Rapporti con l'A.N.C.E. – Contributi**

1. La qualità di "socio effettivo" dell'Associazione comporta l'obbligo di osservare anche lo Statuto dell'A.N.C.E. alla quale l'Associazione aderisce e le deliberazioni che in base ad esso sono adottate dai competenti Organi dell'A.N.C.E.
2. I soci, in particolare, sono tenuti a versare all'Associazione Nazionale un contributo associativo percentuale nella misura annua e secondo le modalità stabilite dai competenti Organi nazionali, per tutti i lavori svolti sia nella circoscrizione territoriale dell'Associazione che al di fuori di essa, salvo diverse disposizioni assunte da ANCE Venezia ai sensi dell'art. 7 dello Statuto.
3. Il contributo percentuale annuo dovuto all'A.N.C.E. non può essere inferiore a quote minime stabilite dai competenti Organi dell'A.N.C.E. medesima.

#### **Art. 9** **Rapporti con le altre Associazioni territoriali aderenti all'A.N.C.E.**

1. La qualità di "socio effettivo" comporta inoltre il dovere di conoscere ed accettare incondizionatamente i rapporti e gli obblighi che intercorrono tra l'Associazione e le altre Associazioni territoriali aderenti all'A.N.C.E. ai sensi dello Statuto dell'A.N.C.E. medesima.

2. In particolare i soci, per i lavori eseguiti in altre circoscrizioni territoriali, sono tenuti a versare all'Associazione aderente all'A.N.C.E. e competente per territorio, ottenendone la normale assistenza, un contributo percentuale nella misura e secondo le modalità annualmente stabilite dai competenti Organi dell'A.N.C.E.
3. Gli importi contributivi così versati sono ripartiti fra l'Associazione competente per territorio e l'Associazione stessa in conformità allo Statuto dell'A.N.C.E.
4. Tali disposizioni non si applicano nel caso che i soci aderiscano contemporaneamente all'Associazione locale.

#### **Art. 10**

##### **Assistenza alle imprese aderenti ad altre Associazioni territoriali**

1. L'Associazione fornisce normale assistenza anche alle imprese appartenenti ad altre Associazioni territoriali, aderenti all'A.N.C.E., che svolgono attività nella provincia di Venezia, semprechè dette imprese siano al corrente con il versamento del contributo percentuale annualmente stabilito dall'A.N.C.E.
2. Gli importi contributivi versati all'Associazione dalle imprese appartenenti ad altre Associazioni territoriali sono ripartiti in conformità allo Statuto dell'A.N.C.E.
3. Tali disposizioni non si applicano nel caso in cui dette imprese aderiscano contemporaneamente all'Associazione.

#### **Art. 11**

##### **Perdita della qualità di "socio effettivo"**

1. La qualità di "socio effettivo" si perde:
  - a) per recesso volontario comunicato ai sensi del penultimo comma dell'art. 6;
  - b) per cessazione definitiva dell'attività constatata d'ufficio comprovata con certificato della C.C.I.A.A.;
  - c) per decadenza nei casi di inadempienza contributiva, di perdita dei requisiti richiesti dall'art. 4 consolidatasi da oltre 24 mesi;
  - d) per espulsione nei casi di grave inadempimento ai doveri di cui all'art. 6 o per gravi inosservanze delle altre norme del presente Statuto e nei casi in cui il socio sia colpevole di atti che rechino pregiudizio al raggiungimento degli scopi associativi ovvero contrastino con quelle finalità di prestigio e di armonia della vita interna ed esterna dell'Associazione e che l'Associazione ha sempre perseguito sin dalla sua costituzione;
  - e) per recesso volontario, comunicato con le modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 42, in caso di modifiche statutarie deliberate ai sensi dello stesso art. 42;
  - f) per scioglimento dell'Associazione.
2. La decisione di espulsione del socio per i motivi di cui al punto d) viene assunta dal Consiglio Direttivo con voto favorevole di almeno 2/3 dei suoi membri.
3. La decisione di espulsione deve essere notificata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e contro di essa è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento.
4. La perdita della qualità di socio non importa alcun diritto dello stesso sul patrimonio dell'Associazione.



5. La perdita della qualità di socio, indipendentemente dalle cause che l'hanno determinata, comporta la revoca degli incarichi conferiti dall'Associazione in organismi esterni ed impegna il decaduto a rinunciare a qualsiasi altro incarico assunto in funzione dell'adesione associativa.

#### **Art. 12**

#### **"Soci aggregati", domanda di adesione, doveri, quota d'iscrizione, durata dell'impegno**

1. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di "Soci aggregati":
  - 1) i costruttori edili, gli imprenditori di opere pubbliche o private, gli imprenditori di attività complementari ed affini ed in genere tutti quei datori di lavoro che sotto qualsiasi ragione sociale, pur svolgendo attività nel campo dell'industria edilizia o di quella complementare ed affine nell'ambito della provincia di Venezia:
    - a) non soddisfino ai requisiti richiesti dall'art. 4 per l'inquadramento tra i soci effettivi;
    - b) ovvero non intendano, se aventi la sede legale nella provincia di Venezia, in sede di prima adesione e per la durata della stessa, impegnarsi associativamente oltre i limiti previsti dal presente articolo;
  - 2) i Consorzi costituiti ai sensi degli artt. 2602 e seguenti del c.c. tra i soci effettivi o tra questi ed altri operatori economici che non soddisfino ai requisiti richiesti dall'art. 4 per l'inquadramento tra i soci effettivi;
  - 3) le società consortili che non soddisfino ai requisiti richiesti dall'art. 4 per l'inquadramento tra i soci effettivi.
2. Coloro che intendano aderire all'Associazione in qualità di "soci aggregati" devono presentare domanda di ammissione, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa o società, o dall'operatore economico richiedente, contenente l'esplicita dichiarazione di impegnarsi al pagamento della quota d'iscrizione stabilita dal Consiglio Direttivo.
3. L'adesione comporta l'obbligo di applicare e rispettare, per la parte di competenza, i contratti collettivi, i patti ed i concordati di lavoro stipulati dall'Associazione e in genere ogni altra regolamentazione al riguardo approvata dai competenti Organi sociali.
4. L'adesione decorre dalla data di notifica d'ammissione, ha durata sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello d'ammissione, e s'intenderà poi tacitamente rinnovata di biennio in biennio qualora non venga disdettata a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 3 mesi prima della scadenza del biennio.
5. Nella domanda d'ammissione devono essere indicati:
  - la sede legale;
  - la natura dell'attività esercitata ed ogni altro elemento o notizia che venisse richiesto dal Consiglio Direttivo.
6. La domanda d'ammissione deve essere accompagnata dalla quota d'iscrizione che verrà restituita in caso di mancato accoglimento della domanda stessa.
7. I "soci aggregati" non possono far parte contemporaneamente di altre Associazioni costituite per scopi identici od analoghi nell'ambito territoriale di competenza dell'Associazione.
8. Gli aderenti in qualità di "soci aggregati" godono dell'assistenza dell'Associazione nelle forme e con i limiti che verranno stabiliti dal Consiglio Direttivo ed usufruiscono altresì di tutte le pubblicazioni curate direttamente dall'Associazione medesima escluse quelle destinate riservatamente ai soci effettivi. Gli aderenti all'Associazione in qualità di "soci aggregati", pur partecipando alla vita associativa, non hanno diritto di voto, non possono far parte degli Organi dell'Associazione, né comunque ricoprire cariche sociali.

9. Le quote di iscrizione rimosse dall'Associazione a norma dei commi precedenti non sono trasmissibili ad altri soggetti.

### **Art. 13**

#### **"Gruppo corrispondenti", domanda di adesione, quota d'iscrizione, durata dell'impegno**

1. Nell'Associazione è istituito il "gruppo corrispondenti". Possono essere iscritti a tale gruppo:
  - enti o società pubblici che esercitano attività edilizia ed affine anche in modo accessorio e contingente, o come stazione appaltante, o che contribuiscono con opere o studi allo sviluppo e perfezionamento delle industrie stesse;
  - enti o società privati che svolgono attività edilizia ed affine solo come stazioni appaltanti, o che contribuiscono con opere o studi allo sviluppo e perfezionamento dell'industria stessa;
  - le persone che hanno appartenuto all'Associazione in qualità di titolari o legali rappresentanti di imprese che hanno perduto la qualità di soci effettivi ai sensi dell'art. 11 punto b);
  - organismi professionali o liberi professionisti interessati all'attività edilizia.
2. Coloro che intendono far parte del "gruppo corrispondenti" devono presentare domanda d'ammissione sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'ente o società od organismo professionale, o dalla persona fisica richiedente; la domanda deve contenere l'esplicita dichiarazione di impegno al pagamento della quota d'iscrizione stabilita dal Consiglio Direttivo.
3. Nella domanda d'ammissione devono essere indicati:
  - la sede legale;
  - la natura dell'attività esercitata ed ogni altro elemento o notizia che venisse richiesto dal Consiglio Direttivo.
4. L'iscrizione al "gruppo corrispondenti", pur non comportando alcun obbligo di assistenza da parte dell'Associazione, offre all'aderente la possibilità di usufruire di tutte le pubblicazioni curate nell'anno dall'Associazione, escluse quelle destinate riservatamente ai soci effettivi.
5. L'adesione al "gruppo corrispondenti" decorre dalla data di notifica d'ammissione, ha durata sino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello d'ammissione e si intenderà poi tacitamente rinnovata di anno in anno qualora non venga disdettata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 3 mesi prima della scadenza dell'anno.
6. Le quote di iscrizione rimosse dall'Associazione a norma dei commi precedenti non sono trasmissibili ad altri soggetti.

### **Art. 14**

#### **Ammissione dei "soci aggregati" e dei "corrispondenti", perdita della qualità di "socio aggregato" e di "corrispondente"**

1. Sulla domanda di ammissione dei "soci aggregati" e dei "corrispondenti" delibera il Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei presenti.
2. La qualità di "socio aggregato" si perde per:
  - a) recesso volontario comunicato ai sensi del 4° comma dell'art. 12;
  - b) cessazione dell'esercizio dell'attività edile ed affine in provincia di Venezia constatata d'ufficio o comprovata con certificato della C.C.I.A.A.;
  - c) passaggio a socio effettivo limitatamente a quei casi in cui il socio, inquadrato tra gli aggregati ai sensi del punto 1 lettera b) dell'art. 12, non abbia esercitato in termini il recesso previsto dalla lettera a) del presente articolo, entro i limiti di durata della prima adesione;
  - d) decadenza nei casi di inadempienza contributiva;
  - e) scioglimento dell'Associazione.

3. La qualità di "corrispondente" si perde per:
  - a) recesso volontario comunicato ai sensi del penultimo comma dell'art. 13;
  - b) decadenza nel caso di inadempienza contributiva;
  - c) scioglimento dell'Associazione.
4. La perdita della qualità di "socio aggregato" e di "corrispondente" non importa alcun diritto dello stesso sul patrimonio dell'Associazione.

#### **Art. 15 Soci onorari**

1. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di "soci onorari" ed a titolo esclusivamente personale, senza diritto di voto e senza obbligo al pagamento della quota di iscrizione e dei contributi associativi, i titolari, i gerenti, i membri del Consiglio d'Amministrazione, i direttori generali o gli institori delle aziende associate, i quali, nell'esercizio della loro attività abbiano dimostrato di dare lustro alla categoria.
2. Sull'ammissione dei "soci onorari" delibera il Consiglio Direttivo su segnalazione motivata con voto favorevole di almeno 2/3 dei suoi membri.

#### **Art. 16 Presidente onorario**

1. L'Assemblea può nominare un "Presidente onorario" dell'Associazione scegliendolo tra le persone che si siano rese benemerite per un determinato apporto all'attività ed all'organizzazione dell'Associazione nell'interesse generale della categoria.

#### **Art. 17 ANCE Venezia Giovani**

1. Nell'ambito dell'Associazione è costituito ANCE Venezia Giovani, le cui caratteristiche, finalità e modalità di funzionamento sono definite da specifico regolamento approvato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

#### **Art. 18 Organi dell'Associazione**

1. Sono Organi dell'Associazione:
  - a) l'Assemblea dei soci;
  - b) il Consiglio Direttivo;
  - c) il Comitato di Presidenza;
  - d) il Presidente;
  - e) il Revisore dei Conti;
  - f) il Collegio dei Proviriviri.

#### **Art. 19 Eleggibilità alle cariche associative**

1. Salvo quanto previsto dagli artt. 37 e 38 dello Statuto, è eleggibile alle cariche associative e può partecipare alle Assemblee colui che dall'impresa è stato delegato a rappresentarla in seno all'Associazione stessa, purché sia titolare, legale rappresentante, institore, ovvero direttore generale procuratore o gerente purché munito di procura generale "ad negotia" dell'impresa stessa.

2. In ogni caso deve trattarsi di imprese che rivestano la qualità di soci effettivi, che siano in regola con il versamento dei contributi associativi e che abbiano sede legale in provincia di Venezia.
3. Non è in ogni caso eleggibile alle cariche associative né può ricoprire incarichi associativi:
  - a) chi abbia riportato condanna penale passata in giudicato per reati che per la loro natura o per la loro gravità facciano venire meno i requisiti di moralità e di professionalità che sono alla base dell'adesione all'Associazione,
  - b) chi sia sottoposto a misura di prevenzione o nei cui confronti siano in corso procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione.
4. La titolarità di cariche politiche o di partito non è compatibile con le cariche di Presidente e di Vice Presidente, né con l'assunzione di incarichi di rappresentanza esterna dell'Associazione. Parimenti non consente l'accesso alle predette cariche ed incarichi associativi l'aver definito il procedimento ai sensi degli art. 444 e seguenti del c.p.p. per un reato di cui al n. 1 del precedente comma, fatto salvo quanto previsto dall'art. 445, c. 2, del c.p.p.
5. L'elezione alle cariche associative per la formazione degli Organi di cui alle lett. b, c, d, e, f, dell'art. 18 deve sempre farsi per schede segrete.
6. Nel caso di parità di voti, si procede, ove necessario, al sorteggio tra i candidati che abbiano riportato il medesimo numero di preferenze.

#### **Art. 20** **Rieleggibilità, durata, decadenza e gratuità delle cariche**

1. Tutte le cariche associative hanno durata triennale.
2. Il triennio decorre dal giorno dell'Assemblea che elegge le cariche e scade il giorno dell'Assemblea che, nel terzo anno successivo, procede al rinnovo delle cariche stesse.
3. Le persone designate a ricoprire cariche associative, non più di una per impresa associata, sono rieleggibili salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto.
4. Decadono dalle cariche e dagli incarichi in seno agli Organi ed Organismi dell'Associazione coloro che perdono ai sensi dell'art. 11 dello Statuto la qualità di socio, nonché coloro che non rispondano più ai requisiti per l'eleggibilità alle cariche associative ed agli incarichi associativi rispettivamente previsti dall'art. 19 dello Statuto.
5. Decadono inoltre dalle cariche e dagli incarichi in seno agli Organi ed Organismi collegiali coloro che non partecipano, per quattro sedute consecutive, alle riunioni dell'Organo od Organismo al quale appartengono.
6. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Direttivo, il quale può acquisire il parere non vincolante del Collegio dei Probiviri, e a tal fine il Comitato di Presidenza sottopone al Consiglio stesso l'elenco dei nominativi da dichiarare decaduti per consentire ai competenti Organi di provvedere sollecitamente alle sostituzioni a norma del presente Statuto.
7. Il verificarsi di una delle predette cause di decadenza comporta la revoca dagli incarichi conferiti dall'Associazione in Organismi esterni ed impegna le persone medesime a rinunciare a qualsiasi altro incarico assunto in funzione di cariche rivestite in ambito associativo.
8. Le persone nominate dall'Associazione a ricoprire incarichi presso Organismi esterni, indipendentemente dalla durata dell'incarico e sempre che ciò sia compatibile con le norme che disciplinano l'Organismo di appartenenza, rimettono il mandato nelle mani del Consiglio Direttivo dell'Associazione dopo ogni Assemblea Generale Ordinaria che provvede al rinnovo delle cariche.

9. Tutte le cariche associative sono gratuite salvo gli eventuali rimborsi delle spese vive stabilite dal Consiglio Direttivo. Al Revisore dei Conti potrà peraltro essere riconosciuto un emolumento per l'attività svolta, nel limite massimo del relativo onorario professionale.

#### **Art. 21**

#### **Costituzione dell'Assemblea dei soci e computo dei voti**

1. L'Assemblea dei soci è costituita dai titolari delle imprese individuali e dai legali rappresentanti delle società e degli altri enti che rivestono la qualità di "socio effettivo".
2. I soci morosi ed i soci che si siano iscritti nell'anno solare precedente alla data della lettera di invito per la convocazione dell'Assemblea possono partecipare all'Assemblea stessa ma senza diritto di voto.
3. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio o da altra persona dell'impresa, purché avente i requisiti di eleggibilità alle cariche associative e sempre che sia munito di delega scritta. In ogni caso ciascun socio dell'Associazione non può rappresentare per delega più di un altro socio.
4. Salvo che per l'elezione alle cariche associative, in cui ogni socio ha diritto ad un solo voto, i voti spettanti in Assemblea a ciascun socio, purché in regola con i contributi associativi, si calcolano in base alla media annua degli importi per contributi associativi che, alla data della lettera di invito all'Assemblea, risultano versati dal socio ai sensi degli artt. 7 e 9 del presente Statuto ed incassati dall'Associazione relativamente al penultimo e terzultimo anno solare precedente e rapportata alla seguente tabella:  
- per la parte di contributo compresa:  

€. 500,00	= 1 voto	
da €. 500,01 a €. 1.500,00	= 1 voto per ogni	€. 500,00
da €. 1.500,01 a €. 3.000,00	= 1 voto per ogni	€. 750,00
da €. 3.000,01 a €. 5.000,00	= 1 voto per ogni	€. 1.000,00
da €. 5.000,01 a €. 8.000,00	= 1 voto per ogni	€. 1.500,00
5. I soci iscritti all'Associazione nei due anni solari precedenti alla data di convocazione dell'Assemblea hanno comunque diritto a un voto.

#### **Art. 22**

#### **Convocazione dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno, di norma entro il 30 giugno, ed inoltre ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/5 dei soci aventi diritto di voto.
2. La convocazione dell'Assemblea dei soci è effettuata dal Presidente dell'Associazione, in difetto vi provvede il Consiglio Direttivo.
3. In ogni caso deve essere spedito avviso di convocazione a tutti i soci almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di urgenza.
4. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione e specificato l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare ed il numero dei voti spettanti a ciascun socio a norma dell'art. 20. Nel caso di modifiche statutarie di cui all'articolo 42, la convocazione è fatta con avviso raccomandato nel quale devono anche essere specificate le modifiche statutarie proposte.

**Art. 23**  
**Validità dell'Assemblea dei soci**

1. L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata più della metà dei soci, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
2. L'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione dopo trascorsa un'ora da quella fissata dall'invito per la prima convocazione.

**Art. 24**  
**Presidenza, Scrutatori, Segretario e verbale dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di carica, o in subordine, di età presente all'Assemblea; in difetto la stessa Assemblea provvede alla nomina.
2. In ogni adunanza l'Assemblea nomina tre Scrutatori.
3. Funge da Segretario dell'Assemblea il Direttore dell'Associazione o un funzionario dell'Associazione stessa da lui designato.
4. Nei casi di modifiche statutarie o di scioglimento dell'Associazione, deve essere designato un notaio per redigere il verbale dell'Assemblea.
5. Delle deliberazioni dell'Assemblea si redige processo verbale sottoscritto da chi la presiede, dagli Scrutatori e dal Segretario.

**Art. 25**  
**Deliberazioni dell'Assemblea - Validità**

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai sensi dell'art. 20 ai soci presenti o rappresentati, salvo il caso in cui sia richiesta una diversa maggioranza.
2. Per la nomina delle cariche associative ogni socio ha diritto ad un solo voto.
3. Le votazioni riguardanti nomine a cariche associative devono sempre farsi per schede segrete.
4. Le modalità per le altre votazioni, comprese le ratifiche, sono stabilite di volta in volta dal Presidente dell'Assemblea, salvo che l'Assemblea stessa non decida all'unanimità di provvedervi diversamente.
5. Non hanno diritto di voto i membri del Consiglio Direttivo nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità.
6. Possono essere prese deliberazioni su argomenti non compresi nell'ordine del giorno, salvo contraria decisione di 1/5 dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in Assemblea.

**Art. 26**  
**Attribuzioni dell'Assemblea dei soci**

1. Sono di competenza dell'Assemblea:

- a) l'esame e l'approvazione della relazione annuale del Consiglio Direttivo sull'attività dell'Associazione;
- b) l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo dell'Associazione;
- c) la determinazione, su proposta del Consiglio Direttivo, delle misure delle quote d'iscrizione, del contributo annuo percentuale, del contributo minimo associativo e del contributo forfettario di cui all'art. 7, comma 3, dovute dai soci ai sensi dell'art. 7;
- d) la modificazione, su proposta del Consiglio Direttivo, della base imponibile del contributo percentuale di cui all'art. 7 primo comma punto b);
- e) l'istituzione, su proposta del Consiglio Direttivo, di altre forme contributive stabilendone i sistemi di calcolo e le modalità di versamento;
- f) la nomina, per ogni triennio di cui all'art. 20, del Presidente dell'Associazione;
- g) la nomina, per ogni triennio di cui all'art. 20, su proposta del Consiglio Direttivo uscente, del Revisore dei Conti effettivo e di un supplente;
- h) la nomina, per ogni triennio di cui all'art. 20, su proposta del Consiglio Direttivo uscente, del Presidente del Collegio dei Probiviri, di due Probiviri effettivi e di due supplenti;
- i) la nomina, per ogni triennio di cui all'art. 20, dei componenti il Consiglio Direttivo;
- l) la nomina del Presidente Onorario di cui all'art. 16;
- m) l'adesione ad altre Associazioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 3 e la ratifica, ai sensi del quarto comma dell'art. 3, delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo in ordine all'adesione dell'Associazione ad altri istituti ed enti;
- n) la pronuncia sui contratti collettivi, sui patti e concordati di lavoro e su tutte le altre regolamentazioni di carattere generale stipulate o emanate dal Consiglio Direttivo in conformità al punto 19 dell'art. 30;
- o) le decisioni relative alla copertura delle perdite che si verificassero nell'esercizio finanziario annuale;
- p) la determinazione delle direttive di massima sulle questioni di carattere generale che interessano i soci ed il funzionamento dell'Associazione;
- q) le decisioni sui ricorsi contro i giudizi del Collegio dei Probiviri come previsto dal sesto comma dell'art. 38;
- r) le modifiche del presente Statuto con le modalità e le maggioranze di cui all'art. 42;
- s) lo scioglimento dell'Associazione con le modalità e le maggioranze di cui all'art. 43.

### **Art. 27 Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è costituito da 18 membri, e più precisamente:
  - il Presidente, eletto dall'Assemblea dei soci;
  - sedici consiglieri, scelti tra i soci effettivi e nominati dall'Assemblea dei soci con il sistema della votazione a scheda segreta, con possibilità di esprimere, a pena di nullità del voto, fino ad un massimo di dodici preferenze. Nella votazione saranno proclamati eletti il candidato proveniente da ciascuna zona di cui al successivo art. 28 che avrà ottenuto il maggior numero di voti, e, per i rimanenti posti, i candidati, quale che sia la loro provenienza, che avranno ottenuto il maggior numero di voti;
  - il Presidente di ANCE Venezia Giovani, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui al comma 1 del precedente art. 19.
2. Sono invitati permanenti alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, i Presidenti degli enti paritetici, se già non ne siano componenti.
3. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
4. Qualora si rendessero vacanti posti di Consigliere, il Consiglio Direttivo procede al proprio completamento fino a otto dei suoi componenti, sulla base della graduatoria dei soci che hanno ottenuto il maggior numero di voti nel corso dell'ultima Assemblea, in modo che sia comunque assicurata la rappresentanza delle zone di cui al successivo art. 28.

5. I Consiglieri nominati nel corso del triennio, restano in carica sino al compimento del triennio in corso.
6. In caso di dimissioni simultanee di più di otto Consiglieri, il Consiglio si intende decaduto e il Presidente deve, entro un mese dal determinarsi di tale situazione, convocare l'Assemblea dei soci per il rinnovo integrale del Consiglio stesso e per l'elezione del nuovo Presidente.

#### **Art. 28 Zone**

1. La base associativa provinciale si intende convenzionalmente suddivisa in sei zone geografiche:
  - 1) Venezia: Venezia centro storico e isole;
  - 2) Chioggia: Cavarzere, Chioggia, Cona;
  - 3) Mestre: Mestre, Marcon, Quarto d'Altino;
  - 4) Mirano-Dolo: Martellago, Mirano, Noale, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea, Campagnalupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Dolo, Fiesso d'Artico, Fossò, Mira, Pianiga, Strà, Vigonovo;
  - 5) San Donà di Piave: Cavallino, Ceggia, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto;
  - 6) Portogruaro: Annone Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza, Teglio Veneto.
2. L'appartenenza alla zona è determinata dalla sede legale dell'impresa o, per le imprese aventi sede legale fuori dalla provincia di Venezia, dalla filiale operativa in provincia di Venezia, attestata da specifica dichiarazione del socio.

#### **Art. 29 Riunioni del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce senza formalità di rito almeno una volta al mese, su convocazione del Presidente dell'Associazione, ed inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure ne facciano richiesta almeno sei componenti del Consiglio stesso.
2. Alle riunioni possono venire invitati di volta in volta dal Presidente, senza diritto di voto, persone particolarmente esperte nelle materie da trattare, ed i soci effettivi facenti parte degli Organi esecutivi, direttivi, consultivi e di studio dell'A.N.C.E.
3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo.
4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di carica, o in subordine, di età che partecipa alla riunione.
5. Ciascun Consigliere ha diritto ad un voto.
6. Le votazioni riguardanti questioni personali devono farsi per scheda segreta.
7. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei Consiglieri presenti; in caso di parità di voto nelle votazioni palesi prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci, in quelle segrete la votazione deve invece ritenersi nulla e può essere ripetuta a giudizio di chi la presiede per altre due volte dopo di che deve essere adottata la votazione palese.
8. Le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo vengono verbalizzate e controfirmate da chi presiede la riunione e dal Segretario o da chi lo sostituisce.



9. Funge da segretario del Consiglio Direttivo il Direttore dell'Associazione o un funzionario dell'Associazione stessa da lui designato.

### **Art. 30** **Attribuzioni del Consiglio Direttivo**

1. Spetta al Consiglio Direttivo di:
- 1) convocare l'Assemblea dei soci a norma dell'art. 22 fissandone l'ordine del giorno; nominare, nella sua prima riunione dall'avvenuta elezione, con votazione a schede segrete, i due Vice Presidenti ed il Tesoriere, scegliendoli nel proprio seno;
  - 2) sostituire per cooptazione i membri del Consiglio Direttivo venuti a cessare nel corso del triennio di cui all'art. 20;
  - 3) nominare i soci onorari di cui all'art. 15;
  - 4) designare, su proposta del Comitato di Presidenza, i candidati da sottoporre all'Assemblea dei soci per la nomina a Revisore dei Conti, effettivo e supplente, ai sensi dell'art. 37;
  - 5) designare, su proposta del Comitato di Presidenza, i candidati da sottoporre all'Assemblea dei soci per la nomina a componenti il Collegio dei Probiviri a norma dell'art. 38;
  - 6) nominare, su proposta del Comitato di Presidenza, a norma dello Statuto della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Venezia e provincia, i propri rappresentanti in seno agli Organi della stessa, nonché designare tra questi il Presidente della Cassa medesima, che deve comunque essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del precedente art. 19;
  - 7) nominare, su proposta del Comitato di Presidenza, a norma dello Statuto del Centro per la Formazione delle Maestranze Edili ed Affini di Venezia e provincia, i propri rappresentanti in seno agli Organi dello stesso, nonché designare tra questi il Presidente del Centro stesso, che deve comunque essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del precedente art. 19;
  - 8) nominare, su proposta del Comitato di Presidenza, a norma del Regolamento del Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro di Venezia e provincia, i propri rappresentanti in seno agli organi dello stesso, nonché designare tra questi il Presidente del Comitato medesimo, che deve comunque essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del precedente art. 19;
  - 9) designare, su proposta del Comitato di Presidenza, i rappresentanti dell'Associazione presso organismi di settore istituiti ai sensi delle contrattazioni collettive di lavoro;
  - 10) designare, su proposta del Comitato di Presidenza, i rappresentanti dell'Associazione presso organismi ed enti di categoria od esterni ad essa;
  - 11) deliberare l'adesione ad altri istituti, enti ed Associazioni, di cui al terzo comma dell'art. 3 e salvo la ratifica di cui all'ultimo comma dello stesso art. 3;
  - 12) deliberare sulle domande di ammissione di cui agli artt. 5, 12, 13;
  - 13) verificare, entro il 31 dicembre dell'anno che precede l'Assemblea Generale Ordinaria dei soci che provvede al rinnovo delle cariche associative, il mantenimento da parte dei soci effettivi dei requisiti di cui all'art. 4;
  - 14) riesaminare la posizione dei soci effettivi in caso di variazione degli elementi risultanti dalla documentazione di cui al primo comma dell'art. 5;
  - 15) deliberare sulle quote di iscrizione dovute dai soci aggregati, ai sensi dell'art. 12, e dai corrispondenti ai sensi dell'art. 13, definendo le forme ed i limiti delle assistenze che ai sensi dell'art. 12 l'Associazione è chiamata a garantire ai soci aggregati;
  - 16) proporre all'Assemblea dei soci le misure delle quote di iscrizione, del contributo annuo percentuale, del contributo minimo associativo e del contributo forfettario di cui all'art. 7, comma 3, dovute dai soci ai sensi dell'art. 7, fissando le relative modalità di riscossione;
  - 17) proporre all'Assemblea dei soci eventuali variazioni della base imponibile sulla quale è calcolato il contributo associativo percentuale di cui all'art. 7, primo comma punto b), nonché l'istituzione di altre forme contributive, i relativi sistemi di calcolo e le modalità di versamento;
  - 18) deliberare sull'espulsione dei soci ai sensi dell'art. 11 punto d);
  - 19) dichiarare, su proposta del Comitato di Presidenza, acquisito eventualmente il parere del Collegio dei Probiviri, l'ineleggibilità o la decadenza dalle cariche e dagli incarichi in seno agli Organi ed Organismi dell'Associazione ai sensi dell'art. 20 e dichiarare altresì la perdita della

qualità di corrispondente, di socio aggregato e di socio effettivo in base alle norme previste rispettivamente agli articoli 11 e 14;

- 20) convocare il Collegio dei Probiviri di cui all'art. 38;
- 21) dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e curare il conseguimento dei fini associativi in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea;
- 22) dare direttive per la stipulazione dei contratti collettivi, i patti ed i concordati di lavoro, nonché gli accordi economici con le rappresentanze di altri organismi ed emanare norme ed istruzioni di carattere generale nell'interesse ed a tutela dei soci;
- 23) provvedere per l'amministrazione del fondo comune dell'Associazione e deliberare in ordine all'acquisto, vendita ed altri atti di disposizione di beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri o di costituzione di diritti sui medesimi ed al conferimento al Presidente dei poteri per la stipula degli atti relativi;
- 24) predisporre la relazione annuale dell'attività dell'Associazione, i bilanci consuntivo e preventivo da presentare all'Assemblea dei soci;
- 25) ratificare i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente e dal Comitato di Presidenza ai sensi degli artt. 33 e 34;
- 26) nominare commissioni di studio in relazione alle attività specialistiche caratteristiche dell'attività edilizia in provincia di Venezia, nonché gruppi di lavoro per lo studio e la trattazione di specifici problemi;
- 27) approvare il regolamento di ANCE Venezia Giovani;
- 28) provvedere, su proposta del Presidente dell'Associazione, alla nomina del Direttore dell'Associazione e decidere in merito alla risoluzione del relativo rapporto d'impiego;
- 29) determinare l'organico del personale dettando le direttive per il suo trattamento economico;
- 30) vigilare sull'osservanza del presente Statuto da parte dei soci;
- 31) promuovere incontri, convegni e conferenze in rapporto agli scopi ed alle finalità per le quali l'Associazione è costituita;
- 32) proporre modifiche allo Statuto associativo e l'eventuale scioglimento dell'Associazione;
- 33) deliberare su tutte le questioni di carattere generale che interessano la categoria, che sono ritenute utili alle finalità per le quali l'Associazione è costituita e non siano riservate alla competenza di altri Organi, nonché su ogni altro argomento che sia sottoposto al suo esame dal Presidente.

2. Il Consiglio Direttivo non può in alcun modo obbligare l'Associazione, né singolarmente gli associati, oltre i limiti del presente Statuto.

### **Art. 31 Delegazione dei poteri**

1. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di delegare parte dei poteri e delle attribuzioni che gli competono, ai sensi dell'art. 30, al Presidente dell'Associazione ovvero ad uno o più Consiglieri.
2. La delega è rilasciata di volta in volta, sempre per un periodo di tempo determinato e per oggetti definiti.

### **Art. 32 Comitato di Presidenza**

1. Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente, dai due Vice Presidenti e dal Tesoriere, e dura in carica per il triennio di cui all'art. 20; esso coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

### **Art. 33 Attribuzioni del Comitato di Presidenza - Convocazioni Riunioni**

1. Al Comitato di Presidenza spettano le seguenti attribuzioni:

- 1) raccogliere e portare all'Assemblea le proposte di candidatura alla carica di Presidente dell'Associazione;
  - 2) assumere e licenziare, su proposta del Direttore, il personale degli uffici e determinare il trattamento economico di tutto il personale dipendente;
  - 3) proporre al Consiglio Direttivo i nominativi dei rappresentanti dell'Associazione in seno agli organi della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Venezia e provincia, del Centro per la Formazione delle Maestranze Edili ed Affini di Venezia e provincia, e del Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro di Venezia e provincia;
  - 4) proporre al Consiglio Direttivo i nominativi dei rappresentanti dell'Associazione presso organismi di settore istituiti ai sensi delle contrattazioni collettive di lavoro;
  - 5) proporre al Consiglio Direttivo i nominativi dei rappresentanti dell'Associazione presso Organismi ed enti di categoria od esterni ad essa;
  - 6) notificare al socio moroso il termine per la regolarizzazione contributiva, come previsto dal penultimo comma dell'art. 7;
  - 7) sottoporre periodicamente al Consiglio Direttivo l'elenco dei nominativi da dichiarare decaduti ai sensi dell'art. 20 da cariche od incarichi associativi;
  - 8) svolgere tutte le mansioni che gli siano espressamente demandate da altri Organi dell'Associazione.
2. In caso di urgenza il Comitato di Presidenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte dello stesso nella prima riunione successiva.
  3. Il Comitato di Presidenza è convocato dal Presidente dell'Associazione senza particolare formalità ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
  4. Alle riunioni possono essere invitati dal Presidente, senza diritto di voto, i Presidenti degli enti paritetici e il Presidente di ANCE Venezia Giovani, laddove sia prevista la discussione su temi che riguardino i rispettivi enti o i giovani imprenditori.
  5. Le riunioni del Comitato di Presidenza sono presiedute dal Presidente dell'Associazione e sono valide quando vi partecipa la maggioranza dei componenti il Comitato stesso.
  6. Ciascun componente ha diritto ad un voto. Per l'assunzione delle deliberazioni valgono le disposizioni di cui all'art. 29.
  7. Le deliberazioni assunte dal Comitato di Presidenza vengono verbalizzate e controfirmate da chi presiede la riunione e dal Segretario o da chi lo sostituisce.
  8. Funge da Segretario del Comitato di Presidenza il Direttore dell'Associazione o un funzionario dell'Associazione stessa da lui designato.

### **Art. 34**

#### **Il Presidente dell'Associazione**

1. Il Presidente dell'Associazione dura in carica per il triennio di cui all'art. 20 ed è nominato dall'Assemblea dei Soci, in prima votazione, con il voto della maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.  
Qualora non si raggiunga la maggioranza prescritta, la votazione va ripetuta. Nel caso in cui vi siano più di due candidati, alla votazione successiva sono ammessi i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.  
In seconda votazione il Presidente è eletto con il voto della maggioranza semplice dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.  
Almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in cui si procede all'elezione del Presidente, gli interessati dovranno depositare presso l'Associazione la propria candidatura alla carica, unitamente al proprio programma, che sarà messo a disposizione di tutti i Soci.

2. Egli non può essere rieletto consecutivamente per più di una volta.
3. Il Presidente ha la firma sociale.
4. Il Presidente provvede, nei limiti dell'ordinaria amministrazione, alla realizzazione del programma con il quale si è presentato all'Assemblea Generale Ordinaria dei soci che lo ha eletto.
5. Spetta in particolare al Presidente di:
  - a) rappresentare l'Associazione di fronte ai soci ed ai terzi, in qualunque sede giudiziaria ed amministrativa;
  - b) convocare e presiedere l'Assemblea dei soci;
  - c) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza;
  - d) sorvegliare in genere l'andamento associativo e curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza;
  - e) esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza, sottoponendo le deliberazioni così prese alla ratifica dei competenti Organi nella prima riunione successiva. In caso di ratifica il Consiglio Direttivo e il Comitato di Presidenza, per quanto di competenza, devono pronunciarsi preliminarmente sui motivi di urgenza che hanno giustificato le deliberazioni;
  - f) provvedere, di concerto con il Tesoriere, alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione a norma dell'art. 40;
  - g) curare lo svolgimento della relazione annuale sull'attività dell'Associazione da sottoporre al Consiglio Direttivo.
6. Il Presidente può altresì essere delegato dal Consiglio Direttivo a compiere altri atti o categorie di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
7. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente da lui delegato e, in mancanza di designazione, dal Vice Presidente più anziano di carica.
8. Fermo restando quanto stabilito dal comma precedente, venendo a mancare definitivamente il Presidente, nella prima Assemblea successiva si procede alla nomina del nuovo Presidente che – salvo che si tratti dell'Assemblea ordinaria nella quale sarebbe scaduto il mandato del suo predecessore – rimane in carica fino a tale ultima Assemblea.
8. Il Presidente delega talune attribuzioni di sua spettanza ai Vice Presidenti, in conformità a quanto previsto dal successivo art. 35.

### **Art. 35 Vice Presidenti**

1. I Vice Presidenti sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, sentito il Presidente e con il voto favorevole di almeno 2/3 dei suoi componenti in prima votazione.
2. I Vice Presidenti durano in carica per il triennio di cui all'art. 20 ed esercitano le attribuzioni a loro demandate dal Presidente che coadiuvano nell'esercizio delle sue funzioni.
3. I Vice Presidenti sono in linea di massima preposti l'uno alla materia dei lavori pubblici e l'altro a quella del mercato privato.
4. Per le materie di competenza indicate nel comma precedente, il Presidente dell'Associazione delega i singoli Vice Presidenti a svolgere determinati compiti che saranno fissati all'atto della nomina o nel corso del mandato.

### **Art. 36 Tesoriere**

1. Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e dura in carica per il triennio di cui all'art. 20.
2. Il Tesoriere esercita le attribuzioni di cui agli articoli 40 e 41.
3. In caso di prolungata assenza o impedimento, le attribuzioni di Tesoriere sono conferite dal Consiglio Direttivo ad uno dei suoi componenti fino a quando non vengano a cessare l'assenza o l'impedimento stessi.

### **Art. 37 Revisore dei Conti**

1. L'Assemblea dei soci procede, per ogni triennio di cui all'art. 20, alla nomina di un Revisore dei Conti effettivo e di un supplente.
2. L'Assemblea procede alla nomina sulla base di una lista di candidati proposta dal Consiglio Direttivo uscente, scelti tra persone estranee all'Associazione purché in possesso dei necessari requisiti di professionalità e competenza.
3. Il Revisore dei Conti esercita il controllo sulla gestione del fondo comune dell'Associazione e si pronuncia sul bilancio consuntivo di ogni esercizio, presentando apposita relazione all'Assemblea generale.

### **Art. 38 Collegio dei Probiviri**

1. L'Assemblea dei soci procede, per ogni triennio di cui all'art. 20, alla nomina del Collegio dei Probiviri, composto da un Presidente, da due Probiviri effettivi e da due supplenti.
2. L'Assemblea procede alla nomina sulla base di una lista di candidati, proposta dal Consiglio Direttivo uscente, scelti tra persone estranee all'Associazione, purché in possesso di quei particolari ed idonei requisiti richiesti dalla natura stessa dell'incarico.
3. È devoluta all'esame del Collegio dei Probiviri ogni controversia che possa sorgere tra i soci e l'Associazione, ovvero tra i soci stessi quando questi ne facciano richiesta.
4. La domanda di convocazione del Collegio, diretta al Consiglio Direttivo, deve specificare i quesiti che si intendono sottoporre al giudizio del Collegio stesso.
5. Il Collegio dei Probiviri giudica come arbitro amichevole compositore, determina il carico delle spese e la sua pronuncia è inappellabile.
6. In tutti i casi di ulteriore conflitto decide in via definitiva l'Assemblea dei soci, nella prima successiva adunanza, sentito il Presidente del Collegio dei Probiviri.
7. Il Collegio dei Probiviri, su richiesta specifica del Consiglio Direttivo, esprime parere non vincolante circa la sussistenza di cause di ineleggibilità o di decadenza dalle cariche e dagli incarichi associativi.
8. Il Collegio dei Probiviri svolge inoltre funzioni di consulenza specifica, su richiesta degli Organi dell'Associazione, relativamente all'interpretazione delle norme contenute nel presente Statuto.

### **Art. 39 Direzione**

1. All'organizzazione ed al funzionamento dell'Associazione è preposto un Direttore. Egli sovrintende a tutti gli uffici dell'Associazione e ne coordina le attività, attua le disposizioni del Presidente al quale propone le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari, propone gli organici ritenuti opportuni e dà attuazione e svolgimento a tutte le operazioni in cui si concreta l'attività associativa.
2. Il Direttore partecipa all'Assemblea ed a tutte le riunioni degli altri Organi dell'Associazione ed ha facoltà di intervenire alle riunioni dei gruppi di lavoro e ad ogni altra riunione promossa dall'Associazione che si svolga sia presso la sede che fuori della sede dell'Associazione, o di farvi partecipare un funzionario dell'Associazione da lui delegato.
3. Al Direttore può essere delegata dal Presidente la firma per gli atti di ordinaria amministrazione, nonché la firma per le operazioni di versamento e di prelievo di somme sia presso le banche che presso gli Uffici dei conti correnti postali.
4. Egli propone al Comitato di Presidenza l'assunzione ed il licenziamento del personale degli uffici dell'Associazione.
5. Presso la Direzione è conservata ogni documentazione relativa alle adunanze dell'Assemblea ed alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza, nonché il Libro dei Soci.

### **Art. 40 Fondo comune, amministrazione e gestione**

1. Il fondo comune è costituito:
  - a) dalle quote e dai contributi di cui agli articoli 7, 12 e 13;
  - b) dai beni mobili e immobili e dai valori di proprietà dell'Associazione;
  - c) dalle rendite e da ogni altra entrata patrimoniale;
  - d) dalle erogazioni e dai lasciti costituiti a favore dell'Associazione e dalle eventuali devoluzioni di beni fatte a qualsiasi titolo a favore dell'Associazione medesima.
2. Alle spese necessarie per il funzionamento dell'Associazione e per il raggiungimento degli scopi associativi in genere, si provvede mediante prelievi dal fondo comune.
3. Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
4. Per l'amministrazione del fondo comune dell'Associazione provvede il Consiglio Direttivo.
5. Alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione provvede il Presidente di concerto con il Tesoriere.
6. Gli atti della gestione economico-finanziaria concernenti erogazioni di spese, movimento ed impiego di fondi e relative operazioni di banca, sono compiuti dal Presidente con firma abbinata del Tesoriere.
7. Il Presidente può delegare per iscritto al Direttore la sottoscrizione degli atti previsti dal comma precedente.
8. In caso di assenza o impedimento di breve durata, il Tesoriere può delegare per iscritto ad un componente il Comitato di Presidenza la sottoscrizione degli atti previsti dal 5° comma del presente articolo.

**Art. 41**  
**Esercizi finanziari - Formazione dei bilanci**

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Sia il bilancio consuntivo che il bilancio preventivo sono predisposti dal Consiglio Direttivo sulla base degli appositi schemi curati dal Tesoriere e sono quindi presentati dal Consiglio Direttivo stesso all'Assemblea dei soci per l'approvazione.
3. Almeno 20 giorni prima della data fissata per l'Assemblea dei soci che dovrà provvedere all'esame ed all'approvazione dei bilanci, il bilancio consuntivo è sottoposto dal Consiglio Direttivo al Revisore dei Conti che ne redige relazione scritta.
4. Il bilancio preventivo è accompagnato, in Assemblea, da una relazione del Consiglio Direttivo curata dal Tesoriere.
5. I soci possono prendere visione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, nonché delle relazioni del Revisore dei Conti e del Consiglio Direttivo, presso la sede dell'Associazione nella settimana che precede l'Assemblea.

**Art. 42**  
**Modifiche statutarie**

1. Le modificazioni al presente Statuto devono essere approvate, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea dei soci con la maggioranza di almeno 2/3 dei voti spettanti ai sensi dell'art. 21 ai soci presenti o rappresentati.
2. La convocazione è effettuata con le modalità previste dall'art. 22.
3. In caso di modifiche dello Statuto, il socio dissenziente può esercitare il diritto di recesso notificandolo per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 60 giorni dalla data in cui le deliberazioni di modifica sono state assunte dall'Assemblea dei soci.

**Art. 43**  
**Durata dell'Associazione - Scioglimento - Liquidazione**

1. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.
2. Il suo scioglimento può essere proposto dal Consiglio Direttivo o da un numero di soci che complessivamente dispongano, all'atto della proposta, di almeno 2/5 dei voti spettanti alla totalità dei soci a norma dell'articolo 20.
3. Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea dei soci con voto favorevole di almeno 3/4 dei voti spettanti alla totalità dei soci.
4. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina un Comitato di tre liquidatori e detta le norme per la devoluzione del fondo comune dell'Associazione.
5. Le eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

**Art. 44**  
**Applicazione dell'art. 39 della Costituzione**

1. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di apportare al presente Statuto quelle modificazioni di carattere formale che si rendessero necessarie con carattere di urgenza per ottenere la registrazione dell'Associazione ai sensi delle leggi che saranno emanate in applicazione dell'art. 39 della Costituzione della Repubblica Italiana.
2. Le eventuali modificazioni devono essere sottoposte all'Assemblea dei soci, nella prima adunanza.

**Art. 45**  
**Richiamo alle norme di legge**

1. Per quanto non è previsto nel presente Statuto, si applicano le norme di legge.

**NORME TRANSITORIE**

- 1) Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo a quello dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci.  
Il socio dissenziente può esercitare il diritto di recesso, notificandolo per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 60 giorni dalla data di approvazione del presente Statuto, fermo restando il disposto del comma 4 dell'art. 11 dello Statuto stesso.
- 2) Le imprese aventi sede legale fuori dalla provincia di Venezia che, alla data del 26 giugno 1995 risultavano iscritte all'Associazione mantengono l'eleggibilità alle cariche associative.
- 3) L'attuale Consiglio Direttivo, il Presidente, il Comitato di Presidenza, il Revisore dei Conti ed il Collegio dei Probiviri eserciteranno le attribuzioni loro spettanti in base al nuovo Statuto e con le norme di funzionamento ivi previste.